



**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL PRESIDENTE  
N. 1 DEL 28 GENNAIO 2026**

**Oggetto: Applicazione L. 30/12/2024 n. 207, art. 1, comma 165, e “Disposizioni per le Camere di Commercio” art. 13 bis, comma 7 della L. n. 69 del 9/5/2025 di conversione del D.L. n. 25 del 14/3/2025. Trattenimento in servizio. Determinazioni.**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell’11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all’insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell’Assessore delle attività produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I.A.A. di Messina”, la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna” e la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I. A. A. del Sud Est Sicilia” nonché l’istituzione della circoscrizione territoriale denominata “Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani”;

Premesso che

L’art. 1, comma 165 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 di trattenere in servizio, non oltre il settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui ad esclusiva valutazione dell’Amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

La norma sopra descritta, infatti, espressamente recita:



“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 % delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”.

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 250122 – 090309 del 27.01.2025 avente per oggetto “Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 165 della L. 30 dicembre 2024 n. 207”, che ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui contenuti della misura;

In particolare tale misura

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio o di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

La medesima direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione precisa che “con particolare riferimento al Personale Dirigenziale è possibile confermare o conferire (nuovi) incarichi anche se per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001, mentre per la durata massima del contratto restano salvi i limiti vigenti, ovviamente nel rispetto dell’ulteriore limite riferito al settantesimo anno di età.”;



CONSIDERATO che, per quanto riguarda il sistema camerale, l'applicazione della norma di cui trattasi è stata disciplinata dall'art. 13 bis, comma 7 del DL 14/3/2025 n.25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69;

Tale norma ha previsto, espressamente, che: "Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'art. 1 comma 165 della L. 30 dicembre 2024 n. 207, può avere luogo, comunque per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

RITENUTO che, con nota registrata al protocollo camerale n.11288 del 16/5/2025, Unioncamere Nazionale ha chiarito ulteriormente la portata del citato comma 7 dell'art. 13 bis precisando, tra l'altro, che la norma va letta, anche alla luce della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 8 del 7/4/2025 prot. n. 77139, sezione B paragrafo 5, secondo la quale "l'istituto del trattenimento in servizio non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto il predetto limite del 10%, non determina la necessità di accantonare e, di conseguenza, rendere indisponibile, sul bilancio dell'Amministrazione che dispone il trattenimento in servizio, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente";

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, l'applicazione di tale disciplina è stata prevista nell'atto di programmazione di natura annuale e pluriennale (PIAO 2025/2027), come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 18 del 26.03.2025 (ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021 n. 113) a seguito del completamento dell'iter legislativo che ha precisato i limiti dell'esercizio di tale facoltà per le Camere di Commercio, e integrato con deliberazione n. 94 del 3/11/2025 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale;

PRESO ATTO, altresì, che in data 19.12.2025 è intervenuta la comunicazione di Unioncamere Sicilia, registrata al protocollo camerale n. 40120 in pari data, con la quale è stata inoltrata la nota del Segretario Generale di Unioncamere prot. n.48433 del 17.12.2025 avente per oggetto: "Art. 13 bis, comma 7, del D.L. n.25/2025, convertito, con modificazioni da L. n.69/2025; precisazioni";

Tale nota precisa una serie di elementi cui attenersi nell'applicazione della normativa relativa alle Camere di Commercio;

Nel caso specifico, l'applicazione dell'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207, così come novellato per le Camere di Commercio dal comma 7 dell'art. 13 bis del DL 14/3/2025 n. 25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69 consente a questa Amministrazione l'adozione di una soluzione, attraverso il trattenimento in servizio del segretario generale, nei cui confronti è certamente riscontrabile il requisito di elevata capacità, richiesto dalla norma, per potere far fronte ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili per motivi soggettivi ed oggettivi;



CONSIDERATO che tale prolungamento non genera nuovi né maggiori oneri a carico delle finanze dell’Ente, non solo per gli aspetti tecnici sopra descritti ma anche perché si tratta di una figura che l’Ente deve, comunque, possedere all’interno della propria struttura organizzativa;

RILEVATO, inoltre, che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo il dirigente in questione ha esercitato la funzione di segretario generale – conferitagli a seguito di procedura comparativa – gestendo, con competenza, equilibrio e senso di appartenenza istituzionale, le diverse fasi della vita dell’Ente, collaborando sia con gli Organi ordinari (Presidente, Giunta e Consiglio) sia con gli Organi Straordinari Commissariali, nonché, per circa 7 mesi, in assenza di alcun organo di indirizzo politico, garantendo la continuità dei servizi, anche in periodi condizionati dalla pandemia e durante la fase di incertezza istituzionale, caratterizzata dal parentato smembramento dell’attuale assetto, scaturito dall’accorpamento delle 3 preesistenti Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, risolto solo con Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 dell’11/12/2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.54 ter, comma 2 del DL 25.05.2021 n. 73.

Il Dirigente in questione, in particolare:

ha ottenuto il conferimento dell’incarico di Segretario Generale di questa Camera di Commercio con Decreto dell’Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n.13/2020/GAB del 7 agosto 2020, sulla base degli esiti della procedura comparativa indetta con deliberazione n.1 del 9/1/2019 della Giunta camerale;

è stato confermato per un ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 20 della L. 29/12/1993 n. 580 con deliberazione n. 65 del 23/10/2023;

negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 gli organi di Governo dell’Ente hanno provveduto, con relativa validazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ad esprimere giudizi positivi sulla valutazione della performance secondo l’ordinamento vigente per le Camere di Commercio con deliberazioni n. 89 del 7/12/2021, n. 13 del 10/5/2022, n. 37 del 1/6/2023, n. 34 del 23/5/2024 e n. 37 del 30/5/2025;

CONSIDERATO che appare di tutta evidenza, sotto il profilo delle esigenze per cui si può far fronte grazie al trattenimento del dipendente, la necessità di garantire soprattutto il completamento delle procedure di rinnovo degli organi ordinari, avviate con determinazione n. 4 dell’1/10/2025, nel rispetto delle disposizioni del decreto MISE (ora MIMIT) 4/8/2011, n. 156, ed attualmente in corso, da cui deriverà il successivo insediamento dei nuovi organi, nonché la definizione delle procedure di soluzione della problematica legata alla gestione previdenziale, posta a carico dell’Ente, in vista del riordino del sistema come sollecitato, da ultimo, dall’Assessore regionale delle Attività produttive con nota n. 4809/A12 del 29/11/2025. Tali esigenze funzionali non risultano assolvibili diversamente e con pari efficacia con soluzioni alternative (quali il ricorso a convenzioni con altre Camere o nomina di facenti funzioni) in un contesto organizzativo che può contare su una dotazione organica pari



soltanto a 46 unità rispetto ad una previsione di 96 unità, essendo intervenute, nell'anno 2025, n.3 cessazioni dal servizio.

Per tali ragioni, le condizioni soggettive e oggettive sopra descritte risultano coerenti con la ratio della normativa che consente all'Amministrazione di individuare il personale di cui si ritiene di continuare ad avvalersi per espletare funzioni non diversamente assolvibili.

Sulla base delle superiori considerazioni, lo scrivente, nella qualità di Commissario Straordinario di questa Camera di Commercio, con nota n. 1134 del 16.01.2026 ha richiesto al Segretario Generale di esprimere il consenso al trattenimento in servizio a decorrere dal compimento del 67° anno di età fino al compimento del 70° anno di età, senza soluzione di continuità;

Con nota n. 1559 del 21.01.2026 il dott. Rosario Condorelli ha espresso il proprio consenso al trattenimento in servizio nei termini e con le modalità sopra indicate.

Tutto ciò premesso

VISTA la L. 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 250122 – 090309 del 27/1/2025 avente per oggetto “Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207 che “attribuisce esclusivamente alla parte datoriale il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio”;

VISTO l'art. 13 bis comma 7 del DL 14/3/2025 n.25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 7/4/2025 prot. n. 77139, avente per oggetto “Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'art. 1, commi 822-830, della L. 30/12/2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTA la nota di Unioncamere Nazionale registrata al protocollo camerale n. 11288 del 16/5/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 94 del 3/11/2025 avente per oggetto: “Integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027 della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia adottato con deliberazione n. 18 del 26.03.2025”;

PRESO ATTO della cessazione di n. 3 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta nel corso dell'anno 2025 presso questa Camera di Commercio;

VISTA la nota di Unioncamere Nazionale prot. n. 48433 del 17.12.2025 avente per oggetto: “Art. 13 bis, comma 7, del D.L. n. 25/2025 conv., con mod. da L. n. 69/2025; precisazioni”,



pervenuta per il tramite di Unioncamere Sicilia e registrata al protocollo camerale n. 40120 del 19.12.2025;

VISTA la nota del Commissario Straordinario n. 1134 del 16.01.2026;

VISTA la nota del Segretario Generale n. 1559 del 21.01.2026;

CONSIDERATO l'interesse pubblico prioritario che si sostanzia nell'esercizio della facoltà di trattenimento in servizio, previsto dall'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207, del segretario generale, motivata dalla necessità di assicurare la continuità amministrativa dell'Ente e affrontare una fase delicata dell'attività istituzionale indirizzata al ripristino della gestione ordinaria e al riequilibrio delle risorse dell'Ente con il trasferimento del carico previdenziale e che tale interesse non può essere garantito, con pari efficacia, a mezzo di soluzioni alternative;

#### DETERMINA

- Di trattenere in servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024, n. 207 e dell'art. 13 bis, comma 7 della L. 9/5/2025, n. 69, il dott. Rosario Condorelli, con decorrenza dal compimento del 67° anno di età non oltre il 70° anno di età;
- di confermare, senza soluzione di continuità, e nel rispetto della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 250122 – 090309 del 27.01.2025, l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia fino al compimento del 70° anno di età il cui oggetto prevede lo svolgimento delle funzioni di vertice dell'amministrazione, come individuate dall'art. 20 della L. 580/93 e ss.mm.ii. e dall'art. 16 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli Atti di organizzazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, incluse tutte le funzioni assegnate allo stesso;
- di confermare che gli obiettivi saranno assegnati al suddetto Segretario Generale annualmente secondo la normativa vigente;
- di confermare il trattamento economico in essere, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere previsti da norme di legge e/o da futuri contratti collettivi di lavoro;
- di procedere ai conseguenti adempimenti in ordine all'adeguamento del contratto individuale di lavoro e di prevedere la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Siciliana Assessorato delle Attività Produttive, al Dipartimento delle Attività Produttive, al Ministero delle Imprese e del made in Italy Dipartimento per i Servizi Interni finanziari, territoriali e di vigilanza Direzione generale servizi di vigilanza Divisione VI Sistema Camerale, all'Unioncamere Nazionale e all'Unioncamere Sicilia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale nella sezione denominata Amministrazione Trasparente sottosezione 1) Personale, sottosezione 2) Titolari di incarichi amministrativi di vertice.

Il Commissario Straordinario  
dott. Antonino Belcuore